Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 20 febbraio 2012

Il Procuratore Federale, valutati complessivamente gli esiti di una serie di ulteriori ed autonomi procedimenti disciplinari aventi analogo oggetto, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

A. Sig. **FRANCESCO GHELFI,** all'epoca dei fatti, Amministratore delegato e legale rappresentante dell'Empoli F.B.C. S.p.A.

- per aver sottoscritto una dichiarazione non veridica "di unicità a trasparenza", attestando di non essersi avvalso di nessun mediatore, né di persone inibite, per il tesseramento del calciatore Dima in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva,
- per essersi avvalso dell'opera dell'agente di calciatori KONIECZNY per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva stipulato tra l'EMPOLI e il calciatore KOKOSZKA, senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su moduli predisposti dalla F.I.G.C. ed a mezzo di scrittura privata nella quale viene indicato quale beneficiario del compenso una società e non l'agente personalmente in violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, degli artt. 4, comma 2, 10, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente,
- per essersi avvalso dell'opera di agente di calciatori FRINIUC per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva stipulato tra l'EMPOLI e il calciatore DIMA, senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su moduli predisposti dalla F.I.G.C. ed a mezzo di scrittura privata stipulata con una società indicata dal FRINIUC e non con l'agente personalmente; in violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, degli artt. 4, comma 2, e 10, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010,
- per aver conferito mandato all'agente di calciatori sig. Marco PICCIOLI per la stipulazione del contratto tra la società EMPOLI ed il calciatore Ighli VANNUCCHI, nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi del calciatore, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 15, commi 1, 2, 3 e 10, del regolamento Agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti,

- per essersi avvalso dell'attività di agente del sig. Bruno CARPEGGIANI, ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria in favore della società ITALIAN MANAGERS GROUP srl, di cui il CARPEGGIANI era il legale rappresentante, anziché all'agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva del calciatore sig. Davide CARRUS; in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 10, comma 1 del Regolamento Agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti,
- per essersi avvalso dell'attività di agente del sig. Bergossi, ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti alla società Alberto Bergossi srl, anziché all'agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore sig. Valdifiori così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso agente era titolare di formale mandato rilasciato dallo stesso calciatore; in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 4, comma 2, 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010;
- per aver conferito l'incarico per attività di ricerca e segnalazione calciatori non all'Agente di calciatori personalmente, Tullio TINTI, ma alla società T.L.T. srl, di cui il medesimo Agente era legale rappresentante; in violazione dell' art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 4 comma 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti,
- per essersi avvalso dell'opera di un soggetto non autorizzato nell'attività di ricerca e segnalazione di calciatori (c.d. Scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo; in violazione degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 3, commi 1 e 3 del Regolamento Agenti previgente ed anche in relazione all'art. 1, comma 1 del regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori Sportivi,
- per non essersi assicurato che il nome dell'agente Gaetano FEDELE, cui la società aveva conferito il mandato per avvalersi delle prestazioni del calciatore GIACOMAZZI, fosse indicato nel contratto economico con il calciatore; in violazione dell' art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 16, comma 3, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all'epoca dei fatti e all' art. 93, comma 1, delle NOIF vigenti all'epoca dei fatti,
- per aver conferito l'incarico per attività di ricerca e segnalazione calciatori (c.d. Scouting) alla società GAMA ADVISERY SERVICES LTD, e non ad un Agente di calciatori personalmente; in violazione dell' art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 4 comma 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti,
- per essersi avvalso dell'opera di un soggetto non autorizzato nell'attività di ricerca e segnalazione di calciatori (c.d. Scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo; in violazione degl' artt. 1, comma 1 e 10, comma 1 del CGS, in

relazione all’art. 3, commi 1 e 3 del Regolamento Agenti previgente ed anche in relazione all’art. 1, comma 1 del regolamento dell’Elenco speciale dei Direttori Sportivi,

B. Sig. **Marcello CARLI,** all’epoca dei fatti, Responsabile del settore giovanile e legale rappresentante dell'Empoli F.B.C. S.p.A.
- per aver conferito l’incarico all’agente Marco Piccioli, per il tesseramento del calciatore HYSAJ, senza conferirgli formale mandato con l'utilizzo del modulo previsto dalla normativa federale FIGC e senza provvedere al deposito degli stessi presso la competente Commissione, con le modalità e le forme prescritte dal Regolamento Agenti; in violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 1 e 11, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all’epoca dei fatti,
- per essersi avvalso, per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Wilfried Kanon, dell’attività del sig. Ghislain De Grange Akassou, riconosciuta con scrittura privata, di soggetto non autorizzato dalle disposizioni federali; in violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 1 del C.G.S. e art. 5, comma 1, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all’epoca dei fatti,

C. il Sig. **Ighli VANNUCCHI** calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la società EMPOLI F.C.B. S.p.A.:
- per essersi avvalso, in occasione della stipulazione del contratto con la società EMPOLI, dell’opera dell’agente di calciatori sig. Marco PICCIOLI senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C. (essendo il mandato scaduto circa un mese prima), con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto l’agente era titolare di mandato da parte della società; in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10 del regolamento Agenti di calciatori in vigente all’epoca dei fatti,

D. il Sig. **Jure FRINIUC**, Agente di calciatori con licenza rilasciata dalla federazione rumena,
- per avere prestato la propria opera di agente di calciatori in favore della società EMPOLI per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva del calciatore DIMA, senza aver ricevuto e comunicato alla Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C. ed avendo assunto l’incarico non personalmente, ma a mezzo di scrittura privata fatta stipulare dallo stesso con la Tinny Limited; in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 4, comma 2, 10, commi 1 e 11, nonchè 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,

E. il Sig. **Marek KONIECZNY**, Agente con licenza rilasciata dalla federazione polacca,

- per avere prestato la propria opera di agente di calciatori in favore della società EMPOLI per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva del calciatore KOKOSZKA, senza aver ricevuto e comunicato alla Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C. e stipulando con la società Empoli una scrittura privata nella quale si prevede la corresponsione del compenso ad una società e non a lui personalmente; in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 4, comma 2, 10, commi 1 e 11, nonchè 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore all'epoca dei fatti,

F. il Sig. **Marco PICCIOLI**, Agente con licenza rilasciata dalla F.I.G.C.

- in quanto l'incarico conferitogli dalla società Empoli per il tesseramento del giocatore Hysaj, non risulta redatto sugli appositi moduli predisposti dalla Commissione Agenti di Calciatori, né risulta depositato presso la competente Commissione, con le modalità e le forme prescritte dal Regolamento Agenti; in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 10, commi 1 e 11 e art. 12, comma 1, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all'epoca dei fatti,
- per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato gli interessi del calciatore sig. Ighli VANNUCCHI nell'ambito del rinnovo del contratto stipulato da tale calciatore con la società EMPOLI, pur avendo ricevuto per il medesimo contratto formale mandato dalla medesima società e nonostante il medesimo agente curasse di fatto gli interessi del calciatore; in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2, 3 e 10, del regolamento Agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti,

G. il Sig. **Bruno CARPEGGIANI**, Agente con licenza rilasciata dalla F.I.G.C.

- per aver curato gli interessi della società EMPOLI, nell'ambito del tesseramento del calciatore CARRUS, poi riconosciuto dalla società con la sottoscrizione di una dichiarazione debitoria, peraltro in favore della ITALIAN MANAGERS GROUP e non personalmente, senza aver ricevuto incarico scritto, utilizzato i moduli previsti dalla FIGC e senza averlo depositato presso la Commissione Agenti; in violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS e art. 12, comma 1, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all'epoca dei fatti e art. 4, comma 2 e art. 10, comma 1 e 11, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all'epoca dei fatti,

H. il Sig. **Alberto BERGOSSI**, Agente con licenza rilasciata dalla F.I.G.C.,

- per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente di fatto della società Empoli, in virtù di dichiarazione debitoria per giunta in favore

di società e non personale, nell'ambito della stipula del contratto con il calciatore Valdifiori, nonché al contempo avendo operato nell'interesse dal calciatore in virtù di formale mandato; in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 4, comma 2, 10, comma 1, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti,

I. il Sig. **Tullio TINTI**, Agente con licenza rilasciata dalla F.I.G.C.
   - aver assunto l'incarico per attività di ricerca e segnalazione calciatori in favore dell'Empoli non personalmente nella sua qualità di Agente di calciatori, ma nella mera qualità di legale rappresentante della società T.L.T. srl; in violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 4, comma 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti,
   - per avere concorso nella violazione posta in essere dall'Empoli, e per essa dai propri dirigenti, che si è avvalsa dell'opera di un soggetto non autorizzato nell'attività di ricerca e segnalazione di calciatori (c.d. Scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo ed anzi in modo incompatibile con il suo ruolo di agente di calciatori; in violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 3, commi 1 e 3 del Regolamento Agenti previgente ed anche in relazione all'art. 1, comma 1 del Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori Sportivi,

J. il Sig. **Gaetano FEDELE**, Agente con licenza rilasciata dalla F.I.G.C.
   - per non essersi assicurato che il proprio nome fosse indicato nella variazione di tesseramento e nel contratto economico con il calciatore Giacomazzi, in conseguenza del mandato conferitogli dall'Empoli per avvalersi delle prestazioni dello stesso calciatore; in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell'art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all'epoca dei fatti, e dall'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F. vigenti all'epoca dei fatti,

K. la società **F.B.C. EMPOLI S.p.A**.,
   - per la violazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva, in relazione alle violazioni contestate ai propri Legali Rappresentanti Francesco Ghelfi, Giuseppe Vitale e Marcello Carli ed al proprio tesserato, all'epoca dei fatti, Ighli Vannucchi.